

COMUNE DI PETRIZZI

(provincia di Catanzaro)

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

L’anno 2023, il giorno del mese _____, nella Sede Municipale di _____, si sono costituiti i Sigg.:

- 1) Da una parte il Dr., nato a....., il – nella sua qualità di..... del Comune di PETRIZZI (CZ), il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell’ esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, avente il seguente codice fiscale..... e partita IVA....., di seguito denominato “Comune”;
- 2) dall’ altra il Sig. Martino Francesco nato a Cirò Marina il 16/ 02/ 1973 residente a Cirò Marina via Cavour, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore della società “PET SERVICE srl” corrente in Cirò Marina via Roma 160 / A, avente il seguente codice fiscale e partita IVA 02706550791, di seguito denominata “Società Affidataria”;

Premesso che:

- Il Comune di PETRIZZI. non dispone di proprio canile sanitario né di canile rifugio;
- La normativa in materia di randagismo, custodia e benessere animale, emanata dalla Regione Calabria (D. C. A. Calabria n. 67 del 06/ 03 / 2018), in assenza di canili sanitari pubblici, ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di convenzionarsi con strutture private in possesso dei requisiti strutturali minimi richiesti;

- La società “Pet Service srl” risulta accreditata dal Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il quale ha certificato la sussistenza dei requisiti richiesti.

Tutto ciò premesso e considerato, tra i comparenti si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1

Il Comune di PETRIZZI affida alla “PET SERVICE srl”, che accetta il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi del proprio territorio comunale, alle condizioni tutte di seguito espressamente riportate.

La Società Affidataria dichiara espressamente di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e provvedimenti all’ uopo necessari e previsti dalla vigente legislazione di settore per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione e che, pertanto, nulla osta, sotto il profilo igienico - sanitario, edilizio e urbanistico, all’ utilizzo della relativa struttura, con riferimento anche all’ area su cui essa insiste.

Art.2

Nell’ espletamento del servizio che forma oggetto della presente convenzione, la Società Affidataria si obbliga al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia e quindi a provvedere al mantenimento e custodia dei cani randagi nella struttura della Società Affidataria sita in Torre Melissa, in aderenza alle normative richiamate, con particolare riferimento alle condizioni di carattere igienico - sanitario e di salvaguardia, benessere e protezione dei cani.

Art.3

La durata del servizio viene fissata in anni tre, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio oggetto della presente convenzione. La presente convenzione si intende risolta automaticamente e senza alcuna comunicazione formale, alla sua scadenza naturale. Il Comune, peraltro, si riserva la facoltà, e sempreché la legislazione di settore nazionale e comunitaria vigente al momento ne consenta la possibilità, di procedere al rinnovo della convenzione, previa verifica dell’ interesse pubblico e relativo accordo con la Società Affidataria.

Art.4

Tutti i servizi devono essere svolti dalla Società Affidataria con propria organizzazione ed a suo esclusivo rischio sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'AS.P. DI CATANZARO.

Le prestazioni che la Società Affidatari a dovrà garantire sonole seguenti:

1. Collaborazione con gli operatori dell'AS.P. alla cattura dei cani, alla presenza di un agente appartenente al locale Corpo di Polizia Municipale. Tale servizio dovrà essere garantito fino alla completa attuazione del D.C.A Calabria n. 67 del 06/03/2018.

2. Custodia e mantenimento cani randagi:

I cani verranno ospitati, custoditi e trattati presso la struttura della Società Affidataria, garantendo per essi buone condizioni di vita nel rispetto delle relative prescrizioni igienico - sanitarie e secondo le leggi regionali n. 41/90, n. 4/2000, il D.C.A. Calabria n. 67 del 06/03/2018, la legge quadro n. 281 / 91 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta appaltatrice dovrà comunicare mensilmente, anche al Servizio Veterinario, i casi di decesso di cani di propria età del Comune di PETRIZZI ed il numero degli eventuali affidi; nel caso in cui gli affidatari dovessero risiedere in comuni di competenza dell'A. S. P. di Catanzaro, la comunicazione dovrà essere integrata con le generalità ed il domicilio dell'affidatario

Art. 5

Nessun animale ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente Ufficio Veterinario non certifichi che sia affetto da grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico.

Art. 6

In considerazione delle concessioni amministrative rilasciate dagli Enti competenti per la gestione del servizio di mantenimento gestione dei cani randagi, le parti di comune accordo pattuiscono che, in caso di revoca di detti provvedimenti amministrativi e per cause dipendenti dalla Società Affidataria, e di interruzione o cessione dell'attività, la Società medesima è obbligata, a proprie cure e spese, a trovare soluzioni per il mantenimento e la custodia dei cani randagi del Comune.

Art. 7

È in facoltà del comune effettuare, con proprio personale e avvalendosi di

propri esperti di fiducia, visite presso le strutture per verificare il servizio reso e le condizioni di mantenimento dei propri cani.

Art. 8

La società Affidataria di impegna a collaborare con il Comune e con le associazioni a protezione degli animali per organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed eventuali affidamenti.

Art. 9

Il corrispettivo per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi insistenti sul territorio del Comune di Cenadi viene fissato, di comune accordo, per come appresso:

- a) prezzo Euro 2,00 (DUE/ 00) al giorno, oltre IVA, per ogni singolo cane ospitato. Detto compenso è onnicomprensivo di ogni e qualsiasi spesa derivante dalla gestione del servizio de quo, compreso medicinali per assistenza sanitaria e profilassi vaccinale, eventuali costi di trasferimento e gestionali per canile posto al di fuori dell'area di competenza dell'A.S.P. di Catanzaro.
- b) Smaltimento delle carcasse dei cani deceduti nella struttura secondo le norme che regolano la materia: euro 70, 00 oltre iva per singolo cane smaltito.
- c) Detto compenso è, altresì, soggetto, dopo il primo anno di validità della presente convenzione, a rivalutazione automatica sulla base dell'indice ISTAT relativo alla variazione dei prezzi al consumo. Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà liquidato sulla base di regolare fattura trasmessa dalla Società Affidataria al Comune e contenente i rcontri mensili delle presenze giornaliere di cani e le indicazioni per l'accredito alla Società Affidataria della somma maturata;
- d) il pagamento, mediante accredito bancario, dovrà essere eseguito entro giorni 30 dalla ricezione della fattura al protocollo dell'ente.

La Società Affidataria è obbligata a comunicare mensilmente il numero dei cani da essa custoditi.

Art. 10

Per eventuali inadempienze, circa il mantenimento e custodia dei cani, verrà applicata una penale del 10 % sull'importo giornaliero da corrispondere da parte del Comune, mediante trattenuta sulle competenze

mensili. I comparenti dichiarano, altresì, che, per ogni ed eventuale controversia riguardante l' applicazione, l' interpretazione e la corretta esecuzione della presente convenzione, il Foro competente, ai sensi e per gli effetti anche dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, è quello di Catanzaro. I comparenti, inoltre, e fermo restando l' applicazione della penale già prevista, convengono espressamente che in caso di inadempienza di particolare gravità da parte della Società Affidataria, il si riserva serva la facoltà, previa comunicazione di avvio del procedimento nelle forme di legge, di risolvere la presente convenzione.

Art. 11

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo 30 / 06 / 2003 n. 196, informa la Società Affidataria, che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l' assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

Art. 12

L' appaltatore, come sopra individuato, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, Nr. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L' appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura di Catanzaro della notizia dell' inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13

Le parti concordemente dichiarano che la presente scrittura privata ha valore a tutti gli effetti di legge e sarà registrata in caso di controversia con spese a carico della parte inadempiente.

PET SERVICE S.r.l.

Francesco Martino

p. Comune di PETRIZZI

Il Dr.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 1341 e seguenti del Codice Civile, si approvano espressamente e specificatamente gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 e 13 della presente convenzione.

PET SERVICE S.r.l.

Amministratore

Francesco Martino

p. Comune di

Il Dr.